

NOSTRO TEMPO

170

NOSTRO TEMPO
(Ultimi volumi pubblicati)



- SALVARANI B., SEMELLINI O., *Il vangelo secondo Tex Willer Religioni e animali*, a cura di Isabella D'Isola
Ospitalità eucaristica: in cammino verso l'unità dei cristiani, a cura di Margherita Ricciuti e Pietro Urciuoli
- GRANIERI M., *Il rock'n'roll con tanta anima*
- MIELE L., *Il vangelo secondo Jack Kerouac*
- CAPPELLETTY G., MÀDERA R., *Il caos del mondo e il caos degli affetti*
- ZAPPELLA L., *Il vangelo secondo Erri De Luca*
- CAMPEDELLI M., *Il vangelo secondo Dario Fo. Mistero buffo, ma non troppo*
- GUTIERREZ, H., *La riscoperta del «Noi»*. Cronache di una pandemia
- CATTORINI P.M., *Suicidio? Un dibattito teologico*
I pentecostali in Italia. Letture, prospettive, esperienze, a cura di Carmine Napolitano
- Eutanasia e suicidio assistito*. Una prospettiva protestante sul fine vita, a cura di Luca Savarino
- COMOLLI G., *Memorie di un bambino in preghiera*. Nell'Italia religiosa degli anni Cinquanta
- Il populismo religioso tra teologia e politica*, a cura di Ilaria Valenzi
- PEYROT B., «*Essere terra*». Le Valli valdesi tra storia, teologia, politica e cultura
- TOURN G., *Il luogo dove Dio ci incontra*. La Parola e la fede, a cura di Alberto Corsani
- CAMPEDELLI M., *Il vangelo secondo Eduardo*. L'ultimo Re Magio
- MIEGGE M., *Che cos'è la coscienza storica?*
Diritti, inclusione, integrazione. Percorsi di cittadinanza, a cura di Ilaria Valenzi
- BONOTTO G.C., MEMOLI S., *Sesso/Gender*. Il diritto a una vita degna di essere vissuta
- DI GRADO A., *Il vangelo secondo Totò*
Cristiani e potere. Sondaggi tra antichità ed epoca contemporanea, a cura di Marco Settembrini

IL SENSO DEL LAVORO OGGI

Vocazione, individui, società

a cura di Ilaria Valenzi

Prefazione di Daniele Garrone

CLAUDIANA - TORINO

www.claudiana.it - info@claudiana.it

Scheda bibliografica CIP

Il senso del lavoro oggi : vocazione, individui, società / a cura di
Ilaria Valenzi ; prefazione di Daniele Garrone

Torino : Claudiana, 2024

195 p. ; 21 cm. – (Nostro tempo ; 170)

ISBN 978-88-6898-428-1

I. Lavoro [e] Società

331 (ed. 23) – Economia del lavoro

© Claudiana srl, 2024
Via San Pio V 15 - 10125 Torino
Tel. 011.668.98.04
info@claudiana.it
www.claudiana.it
Tutti i diritti riservati - Printed in Italy

Copertina: Vanessa Cucco

Immagine in copertina: Foto di Ronald Carreño da Pixabay.

Stampa: Stampatre, Torino

PREFAZIONE

di DANIELE GARRONE

La Federazione delle chiese evangeliche in Italia (Fcei) ha messo il tema del lavoro al centro dell'attenzione, e in vari modi, di cui il volume che qui presentiamo è uno. Provo a riassumere i motivi di questa scelta.

Se vogliamo rivolgerci, come è nostro compito, allo spazio pubblico per inserire la nostra testimonianza nella democrazia discorsiva, i mutamenti in corso nel mondo del lavoro, con le loro ricadute sulla tenuta dello stato sociale, di cui siamo stati finora beneficiari, sono uno dei segnali più emblematici e in molti casi drammatici, di ciò che si profila per la nostra società nell'immediato futuro.

Come mostrano, anche drammaticamente, le storie di chi il lavoro lo perde o non riesce a trovarlo, di chi è costretto al lavoro nero e al caporalato... il lavoro è nel nostro mondo una dimensione essenziale di una vita libera e dignitosa. Per questo ci è sembrato che il lavoro rientrasse tra gli interessi della "settimana della libertà", intorno alla ricorrenza dell'emancipazione dei valdesi, 17 febbraio 1848, tradizionalmente dedicata ai temi della libertà in tutte le sue declinazioni, della laicità e dei diritti e motivata dalla convinzione che la libertà ottenuta e "goduta" porta con sé un impegno, anzi una vocazione, ad adoperarsi per chi la libertà non ha, oppure la vede conculcata o messa in discussione. Per agevolare la riflessione, abbiamo prodotto un agile strumento a più voci, dal titolo *Come cambia il lavoro. E l'etica del lavoro*. Si trattava di un primo, modesto, contributo, che il presente volume vuole integrare¹.

¹ <https://www.fcei.it/2024/01/23/come-cambia-il-lavoro-e-letica-del-lavoro/>. L'opuscolo vuole essere un agile strumento di lavoro che ciascuna chiesa locale o ciascun gruppo può utilizzare come meglio crede, per la riflessione collettiva o quella individuale, per approfondire e ragionare.

Dal 7 al 9 aprile 2024, presso il *campus* di Fisciano (Salerno) si è svolto un convegno organizzato dalla *Commissione studi, integrazione e dialogo* (COSDI) della Federazione, in collaborazione con il Dipartimento di scienze politiche e della comunicazione dell'Università di Salerno, con il contributo di relatori di vari atenei italiani, della Facoltà valdese di teologia, della Facoltà pentecostale di scienze religiose e dell'Istituto teologico avventista. Il tema era *Lavoro ed etica del lavoro nel tempo della decrescita. Storia, cambiamenti, diritti*. Non a caso la nostra riflessione sul lavoro ha compreso anche il piano della ricerca e della formazione a livello universitario, in quanto gli atenei sono luoghi in cui studio della realtà oltre le percezioni, raccolta e analisi di dati, coscienza storica e pensiero critico sono centrali.

L'attività della Federazione volta a promuovere non solo l'arrivo di migranti attraverso canali sicuri e legali, ma anche la loro piena integrazione nella nostra società (*Mediterranean Hope e Corridoi umanitari*), è investita dalla questione del lavoro, *in primis* nella realtà dei braccianti agricoli sfruttati nel lavoro nero e costretti a una umiliante, a volte, barbara marginalità. Sempre quest'anno, sono stati pubblicati i risultati di una ricerca promossa dalla Fcei nell'ambito del progetto Jerry Masslo e dedicata alla presenza evangelica a Castel Volturno e alla condizione dei lavoratori migranti in agricoltura². La *Commissione globalizzazione e ambiente* (GLAM) della Federazione ha dedicato al tema del lavoro due convegni, non a caso organizzati in due diverse regioni d'Italia, l'Emilia Romagna³ e la Sicilia⁴. Infine, la rubrica televisiva di Rai 3 *Protestantesimo* ha dedicato una puntata a *Come cambia il lavoro*⁵.

Anche dalle chiese membro della Federazione giungono segnali sul ruolo che il tema del lavoro viene assumendo nelle loro attività culturali e nelle discussioni assembleari.

² P. NASO (a cura di), *Chiese nere, lavoro nero*, Le Pensur, Brienza (Pz) 2023.

³ Parma, 6-7 aprile 2024, Conferenza su *Il lavoro. Aspetti teologici e pastorali. Vocazione agroalimentare e lavoro nel territorio parmense*.

⁴ Palermo, 9-11 febbraio 2024, Conferenza su *Energia, lavoro, territorio*.

⁵ Domenica 3 marzo 2024 e repliche: <https://www.raiplay.it/video/2024/02/Protestantesimo-Come-cambia-il-lavoro-03032024-363da3cd-9575-43c6-a1f0-8bfe1082328a.html>.

Affrontare la dimensione del lavoro, in un contesto di rapidi cambiamenti e tanto più volendo comprendere anche la dimensione teologica, richiede innanzitutto uno sforzo culturale. Lo ha ben riassunto Ilaria Valenzi, coordinatrice della Sezione studi della COSDI, a proposito del già citato convegno di Salerno. Ci aspetta un «percorso di riflessione [...] che rimanda a importanti questioni teologiche, etiche e sociali. Il protestantesimo ha modellato una sua etica del lavoro che oggi, in un tempo di decrescita e soprattutto di riarticolazione delle forme del lavoro – dallo *smart working* allo sfruttamento dei migranti, dall’informatizzazione dei processi produttivi alla delocalizzazione industriale, fino a scelte radicali che coinvolgono nuovi stili di vita – va ripensata e reinterpretata. I cambiamenti in atto, infatti, ci pongono problemi nuovi e inediti che vogliamo discutere in chiave teologica ma anche economica e sociale»⁶.

Se il lavoro è essenziale per avere nel mondo una postura libera e responsabile, le sue crisi e i suoi mutamenti richiedono studio, pensiero critico e discussione.

Studio, pensiero critico e progettualità sono legati, per noi protestanti, alla lettura della Bibbia, che non manchiamo mai di citare. Qui oggi, però, in vari i campi – dalla sessualità alla pace, dall’ecologia alla giustizia – dobbiamo essere coscienti del rischio, per lo zelo di trovare sostegno biblico alle nostre parole, di incorrere in un biblicismo ingenuo che ci porta a eludere la fatica dell’ermeneutica e della storia, quando scegliamo le parole che sembrano apostrofarci direttamente e che si sembrano vicine, “attuali”, che sono immediatamente evocative...

Prendiamo, per esempio, tre passi celebri. Nel secondo racconto della creazione, leggiamo che Dio pose l’uomo nel giardino perché «lo lavorasse e lo coltivasse» (Gen. 2,15). Così la traduzione, ma il testo ebraico pone un problema: il nome suffisso apposto ai due verbi lavorare e custodire è femminile in entrambi i casi, e questo in italiano equivarrebbe a «per lavorarla e custodirla» mentre l’antecedente «giardino» anche in ebraico è maschile. Qual è dunque l’oggetto dell’attività umana? Forse la «terra»? A senso è

⁶ <https://www.nev.it/nev/2024/02/12/convegno-nazionale-della-fcei-sul-tema-del-lavoro/>

probabile... il "problema" " di cui il racconto mostra la soluzione è (2,5) che, prima dell'intervento di Dio, non c'era ancora vegetazione, perché Dio non aveva ancor fatto piovere, e, inoltre «non vi era l'uomo ('adam) a lavorare la terra ('adamah)».

Come interpretare il compito assegnato all'essere umano nel giardino di Dio? Il primo verbo, che ho tradotto con «lavorare», e il sostantivo da esso derivato, a seconda dei contesti, possono indicare realtà assai diverse: la schiavitù, così per esempio nei testi che si riferiscono a Israele in Egitto; il servizio reso a Dio con il culto esclusivo, come per es. in Giosuè 24, dove in modo martellante è posta a Israele la scelta tra «servire» Dio o gli dèi...

Se scegliessimo anche per Genesi 2 il campo semantico del «servire» e intendessimo che il compito dell'uomo consiste nel «servire e custodire, serbare» la terra... avremmo insomma qualcosa che «corrisponde abbastanza bene alla mentalità ecologica odierna: l'uomo è al servizio del giardino, cioè della natura creata da Dio»⁷. Avremmo qui l'idea "attualissima" dell'umanità come assistente, come "badante" della terra, che alcuni cominciano nuovamente a chiamare madre, in contrapposizione alla visione del "dominio" ricavata in passato dal primo racconto della creazione (Gen. 1,28)

La risposta alle domande suscitate dai testi non deve dipendere dai nostri gusti, ma deve essere guidata da considerazioni che ci aiutino a collocare il testo nel mondo in cui è stato prodotto, con le sue convenzioni linguistiche, con i suoi riferimenti sociali, culturali ecc. Si può perciò sostenere che la traduzione appena citata («servire la terra» anziché «lavorare la terra») «non si giustifica interamente perché sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento il servizio è sempre personale, è il servizio di qualcuno, non di qualcosa»⁸.

Si può poi fare un'altra considerazione. Certamente l'uomo che Genesi 2 e 3 hanno in mente è un agricoltore, soltanto nel prosieguo del racconto compariranno altri mestieri e abilità (cfr. per es. le attività dei discendenti di Caino in Gen. 4,17-22; lo sviluppo dell'edilizia in Gen. 11).

Bisogna poi cogliere il rapporto tra Gen. 2 e 3: in entrambi compaiono le stesse "relazioni": tra l'umanità e Dio; tra l'uomo e la

⁷ J.L. SKA, *La strada e la casa*, EDB, Bologna 2001, p. 66.

⁸ *Ibid.*

donna che nel frattempo è stata creata; tra umani e animali; tra l'umanità e il suo *habitat*, il «suolo». Le relazioni sono le stesse, ma dopo la violazione dell'unico limite posto agli umani e rappresentato dall'unico albero vietato, le stesse relazioni appaiono ora deformate, segnate negativamente. In Genesi 2, per quel che riguarda il «lavoro» è una attività costitutiva dell'essere umano, non è un castigo, corrisponde al proposito di Dio. Se poi aggiungiamo, che sempre in Genesi 2, all'uomo compete di «dare nome agli animali» (Gen. 2, 19), possiamo persino intravedere qualcosa che assomiglia alla visione “rinascimentale” dell'uomo. Non c'è opposizione tra lavoro manuale e “intellettuale”, si zappa, si custodisce ciò che è stato affidato, si “studia” ciò da cui si è circondati. In Gen. 3, 17-19, l'attività umana è diversa è segnata dalla fatica, oberata di ostacoli da superare... In mezzo, c'è la rottura tra la creatura e il creatore. Non possiamo leggere queste pagine senza fare i conti con il linguaggio del mito e astraendoli dal contesto dell'antico vicino Oriente e del Levante in cui sono stati scritti. Quindi in tensione con la diffusa convinzione che gli umani fossero stati creati per essere forza lavoro al servizio degli dèi, per i quali dovevano scavare canali e produrre nutrimento. Insomma, un testo che sembrava parlarci con impressionante attualità, suscita molte domande e richiede il lavoro dello studio.

Secondo esempio: «[...] mangerai il pane col sudore del tuo volto» (Gen. 3,19)⁹, anzi «tu gageras ton pain à la sueur de ton front», in francese... sono cresciuto con queste parole spesso ripetute da mia nonna. Non le usava come minaccia o come rassegnato lamento di fronte a un destino implacabile, ma come un programma, anzi una vocazione, come la sintetica espressione della giusta postura da assumere nella vita. L'occasione più frequente del detto di mia nonna era la stigmatizzazione del gioco d'azzardo, che fosse con le carte o con l'acquisto di biglietti di lotterie (a parte quelle dei bazar della chiesa...), persino il Totocalcio non andava bene. Solo il lavoro, ogni lavoro onesto e utile, a sé e agli altri, con disciplina, senza contare sulla fortuna... Solo gli utili di una attività “produt-

⁹ J.F. COLLANGE, «A la sueur de ton front». *Le travail et la peine selon Genèse 3, 17-19*, «Autres Temps» Auters Temps 40 (1993), pp.20-26: [https://www.persee.fr/doc/chris_0753-2776_1993_num_40_1_1623#:~:text=\(19\)%20A%20la%20sueur%20de,17%2D19](https://www.persee.fr/doc/chris_0753-2776_1993_num_40_1_1623#:~:text=(19)%20A%20la%20sueur%20de,17%2D19).

tiva”, dunque non la borsa e la finanza... al massimo il libretto di risparmio, al portatore. Questa visione era accompagnata, sempre in francese, da un altro detto memorabile, questa volta non biblico «Il n’y a pas de sot métier, il n’y a que de sottes gens»¹⁰. «Non esiste un lavoro sciocco, esistono solo persone sciocche». Tutti i lavori, se sono lavori, hanno la stessa dignità.

Cito questi ricordi non per proporre la lettura di mia nonna, ma per mostrare come, nella lettura biblica, dobbiamo rimontare oltre le evocazioni e la sensazione di immediata vicinanza, di totale chiarezza, che alcune parole suscitano in noi. Dobbiamo sapere che cosa abbiamo già dentro... per risalire, anche se costa fatica, ai testi e al loro mondo, per cercare di coglierne l’intenzione.

Ultimo esempio – ma si tratta, appunto, solo di esempi. È una parola attribuita a Paolo¹¹: «se qualcuno non vuol lavorare neppure mangi» (2 Tess. 3,11). Divenuta proverbiale, anzi programmatica e non solo in bocca a severi educatori o rigidi censori ... addirittura, la ritroviamo nella Costituzione dell’Unione sovietica dove, la mirabolante promessa «dell’eliminazione dello sfruttamento dell’uomo da parte dell’uomo» (art. 4), il lavoro è definito «obbligo e impegno d’onore di ogni cittadino idoneo al lavoro, secondo il principio: “chi non lavora, non mangia”»¹². Dalla Bibbia a un principio che diventa programma, passaggio forse più facile per un detto che trasuda buon senso e realismo... In fondo, già Calvino, commentando il nostro testo, dopo aver sostenuto che sappiamo dalla Bibbia (Sal. 128,2; Prov. 10,4) che «l’uomo è stato creato per fare qualcosa» («*ad hoc creatum esse hominus ut aliquid agat*»), aggiunge che «questo non ce lo attesta solo la Scrittura, ma la natura lo insegna anche ai pagani» («*quod non modo scriptura nobis testatur, sed natura etiam gentes docuit*»¹³. Quali erano l’orizzonte e l’intento del «chi non lavora non mangia, a metà o alla fine del I secolo della nostra era? Un’altra domanda.

¹⁰ <https://www.academie-francaise.fr/il-ny-pas-de-sot-metier>.

¹¹ Come tale è riportata in 2 Tessalonicesi 3, 10. Lascio del tutto la parte la questione dell’autenticità o della pseudepigrafia di 2 Tessalonicesi, cfr. Y. REDALIÉ, *La deuxième épître aux Thessaloniens*, CNY IXc, Labor et Fides, Genève 2011, pp. 19-30.

¹² http://www.dircost.unito.it/cs/pdf/19361205_urssCostituzione_ita.pdf.

¹³ CO 52 – CR LXXX, p. 213.

Insomma, anche intorno alla Bibbia, abbiamo bisogno di occasioni di studio, discussione e confronto, di porre domande anche intorno alle parole che ci sembrano immediatamente chiare. Sembra pedante ripeterlo, ma non è fuori luogo nel tempo degli schieramenti, della comunicazione solitaria e stringata, in cerca di adesioni o per contrastare le opinioni di altri, tipica dei *social*, degli appelli al popolo a scapito della faticosa, ma essenziale, dinamica assembleare... senza dimenticare poi che anche noi e le nostre chiese non siamo impermeabili ai costumi del mondo in cui viviamo. C'è bisogno di cultura, di analisi, di interlocuzione, di studio critico nel senso più alto di questo termine, che faccia lucidamente i conti con fatti e dati, ma anche con la storia, come consapevolezza di ciò che abbiamo alle spalle, necessaria per sapere dove siamo e pensare a dove vogliamo andare. Abbiamo qui, come protestanti, una responsabilità e spero una sensibilità particolari, tanto più che, dalla Riforma del XVI secolo in poi, abbiamo visto nel lavoro un aspetto fondamentale della postura responsabile nel mondo che discende dalla nostra vocazione.

È con l'auspicio che possa contribuire alla riflessione, al confronto e all'azione, che licenziamo questo libro ringraziando gli autori e le autrici per il loro prezioso lavoro.

Il lavoro nella Costituzione

di ILARIA VALENZI

1. L'ART. 1 DELLA COSTITUZIONE: DEMOCRAZIA, LAVORO, FORMA DI STATO

Con una sintesi tanto generale quanto efficace, il costituente ha assegnato all'art. 1 della Costituzione italiana il compito di delineare gli elementi essenziali della forma di stato e i caratteri propri del regime politico emerso a seguito della svolta repubblicana. Le due parti che lo compongono individuano presupposti e condizioni del mutato assetto statale e costituiscono, al contempo, una dichiarazione di non ritorno: la forma repubblicana, di natura democratica, trova il suo fondamento nel lavoro. Al contempo, l'esercizio della sovranità popolare dà corpo alla democraticità come nuovo assetto politico dello stato e trova i suoi limiti entro la stessa legge fondamentale. L'impianto generale dello stato è così compiuto e, per scelta dello stesso costituente, sottratto a qualsivoglia mutamento, mediante la resistenza al procedimento di revisione, che proviene dalla collocazione della disposizione nei principi fondamentali. L'apertura di un testo costituzionale non ha soltanto un valore prettamente normativo, non informa, cioè, come nel caso di specie, soltanto l'interpretazione di ogni altra disposizione che segue (CRISAFULLI 1985). Essa costituisce la più alta dichiarazione di scelta politica e giuridica di quello stato e del suo popolo e dei fini che intende perseguire. Il linguaggio costituzionale è prima di tutto un linguaggio giuridico e, come tale, la sua natura prescrittiva lascia spesso poco spazio a elementi di natura emoti-

va. Ciò è particolarmente evidente nella Costituzione italiana, che non si è dotata di un preambolo. Ma la natura prescrittiva delle norme segna ugualmente il significato politico delle stesse (MORRONE 2021). Repubblica, democrazia, lavoro; sovranità, popolo, esercizio regolato del potere. Niente di ciò può più essere messo in discussione; tutto ciò costituisce l'essenza profonda dell'Italia e ne indirizza la vita.

Per evidenti continuità con il tema di questo volume, questo scritto si concentrerà sull'analisi che più da vicino riguarda gli aspetti legati al ruolo del lavoro nel disegno costituzionale, a partire proprio dall'art. 1 Cost., che eleva il principio lavorista, come noto, a fondamento della repubblica. Quale significato attribuire a tale assunzione da parte del costituente? La risposta a tale interrogativo va ricercata nella presa d'atto del mutamento della conformazione della società, che la concezione degli ordinamenti squisitamente di tipo liberale non era in grado di interpretare. In tal senso, la funzione dello stato non si limita più alla sola garanzia delle libertà e dei suoi diritti, ma si esplica anche in forme di intervento nella regolamentazione dei rapporti sociali, in forma preventiva dei rischi di soprusi in danno delle fasce di popolazione più deboli. Una società in cui emergono differenze di classe, in cui l'essere lavoratore costituisce un tratto distintivo che spinge all'associazionismo e alla lotta per la rivendicazione dei diritti entro la dinamica dei rapporti sociali. Ecco dunque la centralità del lavoro, con la scelta di posizionarlo alla base della forma democratica della repubblica, allo scopo di farne un valore supremo «necessario alla ricostituzione di una nuova unità spirituale» (MORTATI 1975, p. 10). Questo particolare rilievo riconosciuto al lavoro si inserisce, pertanto, nella più ampia cornice dei principi fondamentali affermati dal costituzionalismo contemporaneo e in particolare nei principi di uguaglianza, libertà e dignità della persona, di cui il lavoro costituisce strumento di affermazione e realizzazione. Una scelta di centralità che implica, a sua volta, che si abbia chiaro che cosa la Costituzione intenda per lavoro e, pertanto, in che modo tale significato assurga a valore centrale, attribuito dello stato e della sua forma.

Da questo punto di vista, l'utilizzo del termine «lavoro» nelle intenzioni del costituente intende differenziarsi dal riferimento alla «socialità», fatta oggetto di altre scelte costituzionali di stam-

po europeo¹. Il lavoro è qualcosa di più e il suo significato, come ampiamente analizzato dalla dottrina costituzionalistica italiana, va ricercato in altre evocazioni che di esso la Costituzione italiana compie nel suo articolato. Il noto riferimento è alle finalità che, con il lavoro, i cittadini possono raggiungere e cioè lo sviluppo della loro personalità così come il progresso materiale e spirituale della società. Con l'intenzione di dedicare più avanti qualche riflessione a tale ultima formulazione contenuta nell'art. 4 Cost., è essenziale qui rilevare come la volontà di attribuire al lavoro un significato il più ampio possibile – e cioè indicare con tale specifico termine qualcosa in più del solo esercizio manuale o intellettuale di un'attività lavorativa, ovvero l'attività del solo prestatore di lavoro subordinato – ha costituito il motivo per la notissima opzione verso la quale l'Assemblea costituente si è espressa, espungendo dal testo finale dell'articolato il riferimento alla “*Repubblica di lavoratori*”², così ponendo al centro dell'assetto costituzionale il lavoro come *valore* a discapito di un chiaro riferimento a ogni discorso di classe. Nella realtà, le spinte contrapposte muovevano da ispirazioni tra loro diverse: il richiamo alla Costituzione sovietica socialista del 1918 e a quella spagnola del 1931 da una parte, la formulazione mediana, che ebbe successo, proposta dalla componente democristiana dell'Assemblea³. Una sintesi raggiunta, in ogni caso, sulla scorta di un comune sentire. Paradigmatiche, sul punto, le parole a sostegno dell'opzione risultata poi vittoriosa, secondo cui «*dicendo che la Repubblica è fondata sul lavoro, si esclude che possa fondarsi sul privilegio, sulla nobiltà ereditaria, sulla*

¹ Si pensi all'emanazione della Legge fondamentale tedesca, coeva alla nostra, che espressamente all'art. 20, ancora in vigore, si riferisce allo *stato sociale*. Diverso il discorso per la Costituzione di Weimar, che conteneva una specifica parte dedicata alle norme di natura sociale ed economica, ma mancava di un enunciato sul lavoro come presente e con il significato esplicitato nella Costituzione italiana.

² Si tratta dell'emendamento proposto da Togliatti, ampiamente sostenuto da gran parte dell'Assemblea, che non trovò applicazione per soli 12 voti. Per una ricostruzione del dibattito dell'Assemblea costituente sul punto, L. NOGLER, *Cosa significa che l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro?*, “Lavoro e diritto” 2 (2009), pp. 427-440.

³ Anche in questo caso – come per il noto dibattito sull'art. 7 Cost. – essenziale fu il ruolo di Togliatti, che ruppe il patto con i repubblicani e confluì sulla proposta della Democrazia cristiana, in quanto ritenuta più vicina nel significato alla propria.

fatica altrui»⁴. Ma una sintesi fondata anche sulla consapevolezza della necessità di recupero di un diretto riferimento alla classe lavoratrice e alle sue istanze, come in effetti è avvenuto con altre disposizioni costituzionali. Così con il principio di uguaglianza di cui all' art. 3 Cost. che, con l'imposizione della necessaria rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che «*limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese*», individuava allora, come oggi, un ruolo del tutto particolare alla classe lavoratrice, nel dare concretezza ai principi espressi dal testo costituzionale.

Il principio lavoristico, pertanto, informa il testo costituzionale a partire dalla sua centralità affermata nell' art. 1 Cost. Il lavoro costituisce, in tale chiave, criterio di cittadinanza, di diritti e di doveri. L'idea di un diritto di cittadinanza fondato sulla proprietà pare definitivamente superato. Ciò, tuttavia, non significa riconoscere al lavoro la sua sola funzione produttiva; il lavoro nella sua accezione di principio costituzionale assume il significato di aspirazioni personali, visione valoriale, vocazione nel mondo e patto di cittadinanza.

2. IL DIRITTO AL LAVORO, I DOVERI DEL CITTADINO: IL PROGRESSO MATERIALE E SPIRITUALE DELLA SOCIETÀ

Esercizio di diritti e assunzione di doveri nel corso di tale esercizio. Questo appare essere il binomio inscindibile che, a livello costituzionale, descrive il principio lavoristico poc' anzi richiamato. È l' art. 4 Cost. a offrire una lettura chiara di questo rapporto, ben al di là della sola contrapposizione tra visioni economiche, tese alla piena occupazione mediante l'impegno dello stato per la

⁴ Così l'on. Fanfani nell'illustrazione dell'emendamento in Assemblea costituente. Il testo è consultabile in *La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell'Assemblea Costituente*, pp. 2364 ss.

garanzia dei posti di lavoro, e la tutela della libera impresa (MANCINI 1975). Ancora una volta sono i lavori dell'Assemblea costituente a offrire chiavi di lettura per scorgere nel testo dell'art. 4 Cost. una linea di riflessione in ottica di principi e valori informati al principio lavoristico. In questa visione, gli interventi di Moro e Dossetti paiono individuare tratti essenziali della persona nello svolgimento delle sue attività. E così, il diritto al lavoro non costituisce mera norma programmatica che non obbliga lo stato a garantire l'occupazione, ma rimarca il diritto alla partecipazione delle dinamiche democratiche anche a chi possieda solo la sua capacità di lavorare; il concorso al progresso spirituale della società è un invito a non escludere dal novero del significato del lavoro tutte quelle attività di carattere morale, più che produttivo, che contraddistinguono l'utilità sociale del lavoro stesso. In questo senso, l'inserimento del riferimento alla «spiritualità» del lavoro costituisce una chiara visione del cattolicesimo dossettiano, che antepone l'ascesi al lavoro terreno e che, dal punto di vista del risultato politico, intende tutelare la vita degli ordini religiosi dal rischio di ricadere nel sistema proprio delle leggi eversive della seconda metà dell'Ottocento. Ma un tale riferimento apre anche a nuove possibili visioni, centrate sul contributo della persona alla crescita collettiva e al diritto alle proprie scelte. Emerge così il principio personalista a orientare quello lavoristico, ponendo al centro l'individuo, il suo impegno, le sue aspirazioni. In questo senso, concorrere al progresso materiale e spirituale della società attraverso il proprio lavoro altro non è se non un'esplicazione del dovere di solidarietà sociale. Ma il diritto al lavoro è anche una questione di autodeterminazione, riconoscimento delle proprie inclinazioni e diritto alla propria aspirazione. Tale assunto ha aperto negli anni Settanta del Novecento un vivace dibattito intorno alla tutela costituzionale di quelle scelte di vita che si ponevano in chiave di dissenso nei confronti del lavoro organizzato e delle regole della produzione. I movimenti non violenti, le comuni, lo stile di vita *hippie* trovano legittimazione nell'art. 4 Cost.? Il «diritto all'ozio»⁵ è la risposta del diritto al lavoro novecentesco? Guardato con gli occhi dell'oggi,

⁵ D. LAFARGUE, *Il diritto all'ozio*, 1880 (ristampa in Italia nel 2018 dell'editore Garzanti).

il tema appare di grande attualità. Se, da un lato, il rifiuto del lavoro secondo le odierne regole della produzione appare una possibile risposta all'accaparramento delle risorse, all'impovertimento di aree e popolazioni, alle forme contemporanee di schiavitù, dall'altro la ricerca di modi alternativi di partecipazione attiva alla politica passa anche attraverso scelte di vita diverse, stili di vita altri. Il ripopolamento di aree montane, la riscoperta di antichi lavori manuali, la produzione agricola a misura di essere umano sembrano poter trovare nell'esercizio del «*progresso materiale e spirituale della società*» una loro collocazione di principio giuridico costituzionalmente previsto⁶. Tuttavia c'è da chiedersi, ancora, quanto una tale lettura del diritto al lavoro corrisponda anche al sopra richiamato *dovere* di lavorare. In questo senso, il dovere di lavorare costituzionalmente previsto sembra inserirsi in un universo di principi che è la stessa legge fondamentale a indicare: quello solidaristico, lo stesso principio democratico, inteso come sistema a chiara partecipazione popolare nella gestione della cosa pubblica. Ebbene il dovere di lavorare non appare, nelle intenzioni del costituente, integrare un'ipotesi di obbligo giuridico. Non nelle forme di lavoro, né nelle sanzioni in caso di suo mancato svolgimento. Uno spazio di libertà individuale, che vuole la ricerca del progresso spirituale collettivo nelle forme che l'individuo consideri più adatte a sé. Il progresso, in questo senso, ha una valenza dinamica, che rinnova costantemente il suo significato sulla base del comune sentire degli uomini e delle donne in un dato tempo. Ciò consente l'ingresso di visioni di cambiamento radicale, nella propria vita personale, come nello spazio collettivo. C'è spazio, in questo senso, per nuove visioni del lavoro, per nuove concezioni di progresso e di spiritualità, che rispondano ai bisogni e alle aspirazioni dell'oggi.

⁶ Afferma in tal senso Giuseppe Mancini che «*anche un detrito precapitalistico, come certo è l'emendamento voluto dagli on.li Dossetti e Moro, può riservare la sorpresa di prestarsi all'attuazione di progetti liberatori*». G. MANCINI, art. 4, in AA.VV., *Commentario della Costituzione*, Bologna 1975, p. 257.

3. LAVORO, DIRITTI SOCIALI, PROTEZIONE SOCIALE

Risultato della mediazione raggiunta entro l'Assemblea costituente tra forze liberali, socialiste e rappresentative della dottrina sociale cattolica, il principio lavorista si dipana nell'articolato costituzionale in equilibrio tra istituti di protezione sociale e riconoscimento della libertà di iniziativa economica (G. ZAGREBELSKY 2013). In questa chiave, il principio lavorista segna il punto di svolta del costituzionalismo del secondo dopoguerra, attraverso la diretta affermazione dei diritti sociali a bilanciare gli inevitabili squilibri derivanti dall'industrializzazione e dal liberismo economico. Si pensi al diritto all'assistenza sociale e alle forme di assicurazione in caso di infortunio, malattia, vecchiaia, invalidità, disoccupazione involontaria (SMURAGLIA 1958). Vanno lette in questo senso anche le disposizioni costituzionali relative ai rapporti economici, nelle quali la libertà di iniziativa economica è delimitata dalla necessità che essa non si svolga «*in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana*» (art. 41 Cost.) e in cui è riconosciuto «*il diritto dei lavoratori a collaborare [...] alla gestione delle aziende*» (art. 46 Cost.). In senso analogo e con funzione rafforzativa dell'evidente squilibrio tra forze contrattuali è il diritto alla retribuzione, norma immediatamente precettiva, che individua nel principio di proporzionalità e sufficienza la garanzia per l'assicurazione di una esistenza personale e familiare libera e dignitosa (art. 36 Cost.). Così anche per l'affermazione diretta della parità nei diritti riconosciuta alla «*donna lavoratrice*» (art. 37 Cost.) che gode di tutela differenziata, insieme ai e alle minori. In tale ambito, si è soliti classificare le disposizioni costituzionali richiamate in una scala ascendente, che parte dai diritti minimi e immediati connessi alla persona fisica del lavoratore, per salire verso la tutela delle sue libertà fondamentali e della sua dignità, fino a raggiungere la realizzazione del diritto alla partecipazione alla vita economica e sociale del paese. Nuovamente il principio lavoristico esplica la sua funzione centrale per il riconoscimento della dimensione personale, come di quella collettiva. Tale principio afferma, in questa visione di ascesa dei diritti, la preminenza

dei diritti sociali per l'affermazione della dignità personale. Il solo riconoscimento dei diritti sociali consente, in questa visione, la realizzazione della piena cittadinanza. L'affermazione della centralità dei diritti sociali rispondeva, peraltro, alla necessità di porre le conquiste in tema di sicurezza sociale al centro del discorso costituzionale e, conseguentemente, dell'azione politica e legislativa dello stato repubblicano. Un percorso nato prima della stagione costituente, ma che grazie a questa ha trovato pieno riconoscimento in diverse disposizioni legislative. Così per la legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri del 1950⁷ e per l'accordo sulla parità salariale, raggiunto dieci anni dopo; così ancora per i congedi di maternità del 1971 e per la definitiva affermazione della piena parità di trattamento nel lavoro tra uomini e donne, avvenuta con legge n. 903 del 1977. Così poi per gli istituti di previdenza e assistenza sociale, che tentano di uscire dalla visione corporativa derivante dall'ordinamento da cui traggono origine, per aprirsi alla dimensione universalistica della tutela. In questo senso, le previsioni costituzionali sono motivate dal principio solidaristico più volte citato e, a partire da questo, si rivolgono all'intera cittadinanza. Un obiettivo, tuttavia, ancora non pienamente raggiunto, che risente dello spirito differenziale originario e della mancanza di una visione organica di riforma del sistema di sicurezza sociale che attui, concretamente, i principi costituzionali cui è ispirato (SARACENO 2015). L'interrogativo rimane ancora aperto: come declinare, oggi, nel tempo del lavoro del XXI secolo, gli istituti di tutela dei diritti sociali affermati nel corso del Novecento? Quale sistema di protezione sociale per la società post-industriale? Qualsiasi scelta di politica del diritto pare, in ogni caso, non poter esulare da un confronto stringente con i principi costituzionali finora analizzati, che disegnano un'idea di società solidale, egualitaria, giusta.

⁷ Il riferimento è alla Legge 26 agosto, 1950, n. 860, di iniziativa della deputata del Partito comunista Teresa Noce.

4. L'ORGANIZZAZIONE DEI LAVORATORI E DELLE LAVORATRICI: AUTONOMIA COLLETTIVA, SINDACATI, DIRITTO DI SCIOPERO

Lo squilibrio tra forze contrattuali e il diritto di organizzazione partecipata è infine posta a fondamento delle due norme proprie della disciplina sindacale individuate nel testo costituzionale (GIUGNI 2014). Merita al riguardo una menzione la costituzionalizzazione del principio di libertà dell'organizzazione sindacale, quale superamento del corporativismo proprio dell'esperienza fascista, fondato su un sistema di controllo del conflitto tra classi e di forte ingerenza dello stato nelle dinamiche sindacali. Con l'art. 39 Cost. la libertà sindacale si espande, fino a rifiutare, nella prassi, qualsiasi strumento atto a imbrigliare il suo libero movimento. In questo senso va letta la scelta di lasciare inattuata la previsione costituzionale che vede nell'istituto della registrazione degli statuti l'unico obbligo imposto ai sindacati⁸. Un rimando alla visione corporativa della funzione sindacale, ancora presente nei lavori della Costituente. Una norma, pertanto, di compromesso, la cui attuazione parziale indica una risposta verso una ben precisa direzione, quella della garanzia della massima libertà delle organizzazioni sindacali, ma che non supera, tuttavia, le problematiche della sua formulazione. Ciò, in particolare, per quanto attiene alle conseguenze che la norma ricollega alla registrazione delle organizzazioni sindacali, e cioè la stipulazione di contratti collettivi la cui efficacia valga per tutti gli iscritti e i criteri di rappresentanza. La regolamentazione di tali rapporti, stante l'inattuazione del dettato costituzionale, si è dunque spostata interamente nel campo privatistico, in quello che la dottrina migliore ha definito «ordinamento intersindacale» (GIUGNI 1960). La teoria dell'ordinamento

⁸ Recita l'art. 39 Cost.: «L'organizzazione sindacale è libera. ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione ai loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce».

intersindacale si fonda sullo studio dei sistemi sociali, come tali riconosciuti in grado di fondarsi e produrre una propria normatività. In questo senso, la contrattazione collettiva è strumento normativo prodotto dalla forza delle relazioni tra forze intersindacali, in una dinamica ordinamentale interna che produce il proprio diritto e si afferma nella sua cogenza per l'adesione alla legittimità di una tale produzione. È di tutta evidenza come tale fondamentale elaborazione abbia potuto svilupparsi a partire dalla teoria del pluralismo degli ordinamenti giuridici, che trova in Santi Romano il suo maggiore esponente. Importante rilevare come, in tal senso, la teoria dell'ordinamento intersindacale rimandi a un'idea di pluralismo che supera il solo mondo del diritto sindacale e avvicina l'interpretazione delle norme costituzionali a casi affini di rapporto tra ordinamenti. È il caso del rapporto tra stato e confessioni religiose che si fonda, a volte con difficoltà nel riconoscimento, sul rapporto di autonomia e indipendenza degli ordinamenti religiosi. La forza delle teorie nate a seguito dell'entrata in vigore dell'art 39 Cost. si fondava sulla pari forza delle organizzazioni sindacali entro le relazioni industriali. Questo pensiero risulta oggi depotenziato, come depotenziata appare l'azione sindacale. È il tema della crisi della rappresentanza e del coinvolgimento del sindacato quale soggetto politico di rappresentanza degli interessi dei lavoratori e delle lavoratrici. Quale modello in un contesto lavorativo frammentato e indebolito? Quali risorse per la contrattazione collettiva e il recupero dell'unità sindacale?

Non solo crisi della rappresentanza. Il panorama costituzionale in tema di lavoro si arricchisce della riflessione nel campo dei diritti di libertà, primo tra tutti del diritto di sciopero, che trova nella sua costituzionalizzazione all'art. 40 Cost.⁹ il segno più profondo del cambiamento politico e sociale avvenuto con l'assetto repubblicano. Reato sotto il regime fascista, lo sciopero diviene «*strumento stimolatore del miglioramento sociale*» (CALAMANDREI 1952), a tal fine attribuito alle forze sindacali a difesa dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori e misura della loro rappresentatività e capacità di pressione. Un diritto, quello allo sciopero, e non una mera

⁹ Recita l'art. 40 Cost.: «Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano».